

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I – GENERALITA'

Art.1 – Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e disciplina ogni forma di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario e di vantaggio economico non regolati da apposite leggi e concessi da parte del Comune a persone fisiche e ad Enti pubblici o privati, purché operanti senza scopo di lucro.

2. Principio generale ispiratore nella concessione dei benefici di cui al comma precedente è la rimozione di situazioni di bisogno ed il sostegno di attività di interesse della Comunità.

Art.2 – Tipologia dei benefici

1. Si intende per:

- a) sovvenzione: ogni aiuto in denaro ad enti;
- b) sussidio – ausilio finanziario: aiuto in denaro a persone fisiche;
- c) contributo: intervento a sostegno di una azione comune;
- d) vantaggio economico: somministrazione di beni o servizi, che pone qualcuno in posizione di vantaggio rispetto agli altri.

2. La forma normale dei benefici è data dalla corresponsione di somme in denaro. Altre forme possono essere le seguenti:

- a) consegna di buoni-viveri o buoni-mensa;
- b) anticipazione di somme in denaro;
- c) prestazione di servizi con mezzi o personale comunale;
- d) concessione in uso o comodato di beni;

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti possono prevedere il recupero parziale o totale della somma o del corrispettivo.

Art. 3 – Misura dei benefici

1. La misura dei benefici è determinata tenendo conto, per le persone fisiche, delle condizioni economiche del destinatario e degli obbligati ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile e per gli Enti, del rilievo sociale dell'attività beneficiata.

CAPO II – ASSISTENZA SOCIALE

Art.4 – Contributi e sussidi economici a persone e nuclei familiari


1. Il presente capo disciplina la concessione di contributi e sussidi economici a persone e nuclei familiari.

2. Con gli interventi di sostegno economico il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- b) tendere a realizzare una equità economica tra i cittadini con risorse e redditi differenti nel momento in cui gli stessi si avvalgono di servizi di rilevanza sociale.

3. Nel perseguimento delle finalità citate, il presente capo si integra con la normativa vigente:

- Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 2, 3, 31 e 38;
- D.P.R. n. 24.7.1977 n. 616;
- Codice Civile, artt. 433 e seguenti;
- Legge 8.11.2000, n. 328;



- Legge Regionale 15.12.1982, n. 55.

Art. 5 - Definizione dello stato di bisogno

1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
- a) insufficienza del reddito familiare a rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri ed in mancanza delle persone tenute a provvedere secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo, a provvedere autonomamente a sé stesso;
 - c) grave difficoltà per una famiglia, ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri;
 - d) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione;
 - e) esistenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che impone interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Art. 6 - Procedure per l' ammissione

1. Le domande di contributo economico devono essere presentate su apposito modulo al competente Servizio Sociale delegato all'ULSS n° 2.. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni sulla situazione reddituale, familiare e personale.

Art. 7 - Valutazione della richiesta

1. Le richieste pervenute vengono prese in esame dal Servizio Sociale, che individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell'interessato e li sottopone alla Giunta Comunale.
2. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile di volta in volta, per periodi di durata non superiore a tre mesi.
3. Alla richiesta devono essere allegati in copia i documenti previsti dal decreto legislativo del 31.03.1998 n. 109. La concessione del contributo deve essere supportata dal parere di eventuali altri servizi socioassistenziali, o specialistici (Servizio Tossicodipendenze, Servizio Psico Sociale, Consultorio Familiare, ecc.) che hanno in carico i richiedenti; dagli stessi deve pervenire adeguata proposta sui possibili interventi di competenza comunale.

Art. 8 Determinazione del reddito

1. I redditi di ciascuna persona o nucleo familiare richiedente contributi o sussidi saranno determinati in osservanza del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109. Ove siano presenti spese documentabili di particolare entità ed improrogabili, particolari situazioni verranno di volta in volta valutate dal Servizio Sociale ai fini della erogazione dei contributi.

Art.9 Tipologia degli interventi

1. L'assistenza economica si articola nei seguenti interventi:
- a) reddito minimo d'inserimento;
 - b) intervento straordinario;
 - c) contributo a titolo di anticipazione;
 - d) contributi per gli inserimenti al lavoro;
 - e) contributi per gli affidi familiari.

a) Reddito minimo d'inserimento

Consiste nell'intervento assistenziale finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Tale intervento si concretizza sia attraverso l'erogazione di contributo in denaro, sia attraverso la fornitura indiretta di beni di consumo (alimenti, farmaci, ecc.). Per accedere a tale

contributo oltre alla valutazione del Servizio sociale, vi è la necessità di presentare il modello ISEE (con valori definiti in apposita tabella)

b) Intervento straordinario

Per intervento straordinario si intende l'aiuto economico riferito a situazioni di bisogno socioassistenziale venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico del singolo o del nucleo familiare, da considerarsi indipendentemente dal vincolo reddituale stabilito dal reddito minimo d'inserimento. Esso si concretizza sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura di beni di prima necessità. L'entità del contributo dovrà essere valutata di volta in volta data la grande varietà d'emergenze che provocano la domanda di contributi straordinari.

c) Contributo a titolo di anticipazione

Per contributo economico a titolo di anticipazione si intende il contributo erogato, quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e prorogabili. All'atto della concessione dell'erogazione del contributo verranno determinate le modalità ed i tempi di restituzione della somma anticipata.

d) Contributi per gli inserimenti al lavoro

Al fine di promuovere ed agevolare l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale di persone disabili od esposte al rischio di emarginazione residenti, il Comune, attenendosi alle indicazioni di cui alla legge quadro per l'handicap del 05.02.1992 n. 104, può:

a) erogare contributi economici a favore di cooperative di servizi, di centri di formazione professionale e di comunità di recupero che operino per l'inserimento socio-lavorativo di persone disabili od a rischio di emarginazione. Le modalità di erogazione di tali contributi economici sono da porre in stretta relazione con i contenuti dei singoli progetti che nelle suddette strutture vengono proposti;

b) erogare contributi economici a favore di aziende nelle quali sono inserite persone disabili od a rischio di emarginazione. L'erogazione di contributi economici a favore delle aziende è limitata al periodo in cui si svolge il programma di inserimento lavorativo della persona. I contributi economici, inoltre, devono essere obbligatoriamente finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, all'eventuale adeguamento della postazione di lavoro, e/o, in osservanza della normativa vigente, alla parziale copertura degli oneri sociali;

c) erogare direttamente alle singole persone disabili od a rischio di emarginazione inserite in aziende, cooperative sociali o enti pubblici, nell'ambito di un programma di inserimento socio-lavorativo, borse lavoro che coprano, parzialmente o totalmente, gli emolumenti dovuti per le mansioni da esse svolte.

In tutti i sopra elencati casi i contenuti dei programmi di inserimento socio-lavorativo presso cooperative, aziende, enti, centri di formazione professionale e comunità di recupero dovranno essere definiti in accordo con il Servizio Sociale territoriale e il Servizio inserimenti lavorativi dell'ULSS n. 2 e da essi approvati.

e) Contributi per affidi familiari

Nell'ambito degli interventi a tutela del minore il Comune eroga dei contributi economici mensili alle famiglie che accolgono presso di sé minori residenti ad Arsìè, per i quali il competente Servizio Sociale abbia predisposto l'affidamento familiare.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente l'entità del contributo economico da corrispondere alle famiglie affidatarie, attenendosi alla normativa nazionale e regionale in materia e sentiti i servizi specialistici.

Art. 10 - Deroga fasce di reddito

1. Le fasce di reddito costituiscono schemi oggettivi di riferimento per la determinazione quantitativa degli interventi di carattere economico da parte del Comune. L'Ufficio Servizi Sociali, in presenza di situazioni gravi e motivate, ha la facoltà di proporre alla Giunta Comunale interventi economici prescindendo dall'applicazione dei criteri determinati con le fasce di reddito ed in deroga ai vincoli temporali individuati dal presente regolamento.

Art. 11 - Livelli ISEE per la concessione del reddito minimo d'inserimento



1. Per "reddito minimo di inserimento" si intende la soglia di natura economica, al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il Comune assume quale valore economico del "reddito minimo di inserimento" per il singolo individuo l'importo ISEE annuo di € 3.346,56, equivalente a € 278,88 mensili, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita. Tale importo qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, viene rapportato ad una scala di equivalenza, così come definita dalla tabella che segue:

AMPIEZZA NUCLEO PARAMETRO SITUAZIONE ECONOMICA CONSIDERATA MINIMO VITALE

AMPIEZZA NUCLEO	PARAMETRO	SITUAZIONE ECONOMICA CONSIDERATA MINIMO VITALE
1 componente	1.00	3.346,56
2 componenti	1.57	5.254,10
3 componenti	2.04	6.826,98
4 componenti	2.46	8.232,54
5 componenti	2.85	9.537,70

Art.12 – Integrazione retta di ricovero in istituto

1. Alle persone che necessitano di ricovero in strutture residenziali e non posseggono i mezzi finanziari per il pagamento della retta è concessa l'integrazione nella misura non coperta dal reddito del ricoverato e dal concorso di altri enti o istituzioni. Se il richiedente tale servizio ha beni immobili, dovrà cederli al Comune con apposito atto di donazione, con clausole concordabili con la Giunta Comunale, ovvero alienarli direttamente con riversamento al Comune del relativo provento, previo consenso del Comune stesso.

2. Il ricoverato ha diritto ad avere una quota per le piccole spese, che sarà determinata annualmente dalla Giunta comunale in conformità alle norme vigenti; la consegna del denaro sarà effettuata dall'Economo comunale, il quale si farà rilasciare firma per quietanza.

CAPO III – ALTRI CONTRIBUTI

Art. 13 - Soggiorni climatici per anziani

1. Il Comune mette a disposizione degli anziani, in condizioni di salute che lo permettano, periodi di soggiorno in località di mare, lago, montagna o termali, con lo scopo di svago, socializzazione e riabilitazione fisica e psichica. L'organizzazione avverrà a cura dell'Assessorato ai Servizi Sociali, che sarà coadiuvato nella selezione degli utenti dall'Assistente sociale.

2. Il servizio sarà convenientemente pubblicizzato mediante avvisi che rechino le condizioni ed i requisiti necessari per l'ammissione.

3. Normalmente il costo sarà a carico degli utenti. Il Comune potrà però, di anno in anno, stabilire se contribuire alle spese relative al solo viaggio di andata e ritorno. Possono essere erogati contributi a coloro che ne facciano richiesta e che abbiano un livello minimo inferiore a quello fissato con l'art. 11.

Art. 14 – Contributi ai nuovi nati

1. Ai genitori di ogni bambino nato o adottato è concesso un contributo economico nella misura che sarà annualmente dalla Giunta Comunale. Per aver diritto al contributo, alla data della nascita ed alla data di erogazione del contributo la madre o, in assenza, il padre o, nel caso di adozione, i genitori adottivi dovranno essere residenti nel Comune di Arsìè.

Art.15 – Sovvenzione alla scuola materna privata

1. Il Comune riconosce che la scuola materna privata svolge un pubblico servizio, pertanto annualmente potrà erogare un contributo per la gestione. La Giunta comunale ogni anno stabilirà la sovvenzione da erogare con le seguenti modalità:

- a) presentazione domanda entro il 31 ottobre;
- b) copia documentazione relativa alla LR 23.4.80 n. 23 contenente i dati di bilancio dell'anno precedente.

Art.16 – Contributi per le celebrazioni

1. Il Comune può erogare contributi alle associazioni che organizzano celebrazioni, anniversari o manifestazioni di carattere storico, religioso o patriottistico, purchè siano di interesse comunale.

Art.17 – Provvidenze a favore di associazioni o gruppi

1. Il Comune sostiene i gruppi organizzati che operano nel territorio comunale, senza scopo di lucro, nel campo culturale ecologico, di protezione civile, ricreativo, sportivo e turistico, nelle iniziative coerenti con gli indirizzi dell'amministrazione comunale. Le singole sovvenzioni saranno stabilite di volta in volta dalla Giunta comunale, che potrà subordinarla alla presentazione di un rendiconto delle spese.

2. Il Comune potrà inoltre concedere in uso immobili o locali di sua proprietà per le sedi di gruppi organizzati. Con apposita convenzione saranno fissati la durata, l'onere e le modalità di uso e controllo sul bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità di autorizzazione ad apportare migliorie.

3. Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo delle luminarie natalizie realizzate da associazioni di importanza comunale, sostenendo le spese di consumo per energia elettrica e concedendo l'uso dell'attrezzatura comunale per la loro messa in opera.

4. In caso di attività a grande rilievo sociale o di pubblico interesse, il sindaco può mettere a disposizione dei gruppi organizzati e per periodi brevissimi strutture, aree, beni o personale comunale.

Art.18 – Vantaggi economici da spese di rappresentanza

1. Per mantenere e rafforzare il prestigio del Comune vengono assunte spese per l'esercizio di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità, quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto a ospiti di chiara fama e rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - b) servizi di ristoro in occasione di manifestazioni patrocinate;
 - c) premi per manifestazioni sportive e per il riconoscimento di meriti nei confronti della Comunità.
-
-